



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 24.05.2012

INDICE

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 – Occupazione di suolo e spazio pubblico
- Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 3 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Art. 4 – Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 5 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 6 – Condizioni per l'occupazione temporanea
- Art. 7 – Occupazioni per deposito di materiali da costruzione e ponteggi edili
- Art. 8 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 9 – Autorizzazione ai lavori
- Art. 10 – Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc..
- Art. 11 – Occupazione con tende e tendoni
- Art. 12 – Affissioni
- Art. 13 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 – Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 15 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 16 – Prescrizione per le occupazioni
- Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 18 – Decadenza della concessione
- Art. 19 – Revoca delle autorizzazioni
- Art. 20 – Rinnovo
- Art. 21 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 22 – Disposizioni generali
- Art. 23 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 24 – Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 25 – Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento
- Art. 26 – Tariffe
- Art. 27 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 28 – Riduzioni
- Art. 29 – Esenzioni
- Art. 30 – Denuncia e versamento della tassa
- Art. 31 – Riscossioni in abbonamento
- Art. 32 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 33 – Sanzioni

CAPO III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI

- Art. 34 – Principi generali
- Art. 35 – Deliberazione di affidamento della gestione in concessione
- Art. 36 – Controlli
- Art. 37 – Funzionario responsabile
- Art. 38 – Classe di appartenenza del Comune
- Art. 39 – Norme finali

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico

1. In applicazione del D.lgs del 15.11.1993 n. 507, per le occupazioni di suolo e spazio pubblico nel territorio del Comune di Osilo si osservano le norme del presente Regolamento.
2. Quando nel presente regolamento sono usate le espressioni “luogo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico quali le vie, le piazze, i corsi, i pubblici mercati, i portici, i parchi, i giardini e i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune. Non sono soggette alla disciplina presente le aree facenti parte del patrimonio disponibile del Comune. Per tali aree l'eventuale occupazione sia essa temporanea che definitiva sarà soggetta ad apposita specifica determinazione anche relativamente al canone.

Art. 2 – Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti
3. Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Art. 3 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) chioschi, edicole, casotti e simili;
 - b) pensiline, vetrinette porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm dal filo del muro;
 - c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ivi compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Art. 4 – Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge onde permettere e facilitare l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.
2. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.
3. Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avviene a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazioni di superficie è consentito, in conformità e con la procedura e modalità previste dell'art. 44, comma 8, del D.lgs 15.11.1993 n. 507, evitare la sosta da parte di

terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq. 10, da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1 mt. tra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.

Art. 5 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali o industriali;
- f) pali portainsegne reclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a coperture di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Art. 6 – Condizioni per l'occupazione temporanea

1. Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo: da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili, e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi per non meno di ml. 1,50 (uno e cinquanta).

2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

3. L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercizi commerciali, è consentita nei limiti sottoindicati di profondità:

NEGOZI:

- a) sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati: ml. 1,00 (uno);
- b) sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale: ml. 1,00.

PUBBLICI ESERCIZI:

a) fino ad un massimo di ml. 3,00 (tre) sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata stradale, garantendo comunque un passaggio pedonale della profondità di almeno ml. 1,50 (uno e cinquanta).

4. Deroghe per casi che presentano situazioni particolari verranno esaminate e definite dalla Giunta Comunale, rispettando comunque le esigenze di viabilità pedonale.

5. Nelle zone ed orari nei quali siano istituite isole pedonali, le autorizzazioni saranno rilasciate con riferimento ad apposita regolamentazione.

6. L'estensione in lunghezza dell'occupazione sarà limitata a quella del fronte dell'esercizio; per i soli pubblici esercizi potrà essere di lunghezza superiore, sempre che non si vadano a ledere i diritti di altri privati; pertanto, per poter occupare un fronte superiore a quello del proprio locale, sarà necessario produrre una dichiarazione dei confinanti che autorizzino l'occupazione per quanto di competenza.

7. Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate alla distanza dagli incroci stradali per motivi di viabilità, e comunque il confine della zona occupata dovrà distare dal filo del cordolo (o carreggiata se manca il cordolo) della strada che incrocia, non meno di ml. 4,00 (quattro). Per l'esposizione delle merci da parte dei negozianti vengono fissati i seguenti limiti di altezza:

- lato fabbricati: ml. 1,70 (uno e settanta)

- lato strada: ml. 1,20 (uno e venti) con una distanza dalla carreggiata di almeno ml. 0,50(zero e cinquanta).

9. I proprietari di bar che intendono proteggere i tavoli posti sul marciapiede comunale per mezzo di ombrelloni tradizionali o coperture di altra foggia, potranno farlo a condizione che l'altezza minima dal suolo dell'ombrellone compreso di eventuali frange non sia inferiore a ml. 2,20(due e venti), al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede stesso.

10. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 7 – Occupazioni per deposito di materiali da costruzione e ponteggi edili

1. Le occupazioni dovute a materiali da costruzione e ponteggi edili dovranno essere accuratamente delimitate, con staccionata opportunamente resa visibile con segnaletica diurna e notturna (come da leggi e regolamenti vigenti) ed il tutto deve effettuarsi in modo tale da lasciare libero l'ingresso dei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi non meno di ml. 1,50 (uno e cinquanta). Il lato dei ponteggi prospicienti il suolo pubblico deve essere inoltre debitamente isolato con teli, onde evitare cadute di materiali od emissione di polveri a danno del pubblico transito.

2. Qualora non vi fosse altra possibilità e l'occupazione impegnasse l'intero marciapiede o parte della sede stradale con eventuale sospensione o modifica della circolazione stradale, dovrà essere richiesta, con congruo anticipo di tempo, l'emissione di ordinanza del Sindaco.

3. L'ordinanza del Sindaco verrà emessa previa istruttoria ed a giudizio insindacabile degli Uffici Tecnici e di Polizia Municipale solo quando ed in quanto le condizioni della viabilità e la situazione dei luoghi lo consentano e comunque dovranno essere prese tutte quelle misure necessarie a garantire l'incolumità del pubblico, sia esso a piedi che in veicoli ed autoveicoli, sia di notte che di giorno. Eventuali danni a persone ed a cose, sotto ogni aspetto civile e penale, sono a totale carico del richiedente, sempre che siano causati dai materiali depositati o infissi nel suolo dal richiedente stesso.

4. Resta inteso che l'occupazione di suolo pubblico ha sempre carattere di assoluta provvisorietà e può essere revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento o periodo di tempo e per qualsiasi ragione. Ad ordinanza di revoca consegnata, la ditta deve togliere i materiali depositati od infissi, a sue spese e senza diritto di indennizzo di danni e deve inoltre ripristinare il suolo pubblico occupato.

5. Nell'impianto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente rispettate le norme e le disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal Regolamento.

6. Tali norme dovranno costantemente essere rispettate anche nei periodi di interruzione del lavoro, provvedendo al mantenimento in efficienza della segnaletica diurna e notturna necessaria.

Art. 8 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 9 – Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 10 – Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazione occasionale di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste dall' art. 29, lett. d) del presente Regolamento.

Art. 11 – Occupazione con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, è richiesta l'autorizzazione comunale.

Art. 12 – Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 13 – Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda va consegnata al Protocollo Generale.

3. In caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

4. La domanda deve contenere:

- le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

5. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

6. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

7. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello stesso spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 14 – Procedimento per il rilascio delle concessioni

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L.241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dalla legge sui procedimenti amministrativi. In caso di diniego, questo viene comunicato nei termini previsti dalla legge, con i motivi del medesimo.

Art. 15 – Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato.
2. L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui all'art. 29, a seguito di comunicazione scritta da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 29. Se l'occupazione interessa la sede stradale, l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt. 30 e seguenti del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
4. Il permesso deve, inoltre, contenere l'espressa riserva degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.
5. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
6. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
7. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
8. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
9. In tutti i casi, esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
10. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
11. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 16 – Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni dell'autorità comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in ripristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, l'autorità comunale, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Art. 17 – Divieto temporaneo di occupazione

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 18 – Decadenza della concessione

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente; nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

Art. 19 – Revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione può essere revocata con provvedimento del Sindaco in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo, non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.
2. Egualmente, in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7-10-12 della legge 28.2.1985, n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
4. Il provvedimento di revoca, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
5. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.
6. La revoca dell'autorizzazione o della concessione non dà luogo a diritti o rimborsi o indennizzi da parte dell'Amministrazione Comunale a favore del titolare della stessa.

Art. 20 – Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Art. 21 – Occupazioni abusive – Rimozione dei materiali

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 22 – Disposizioni generali

1. Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.

Art. 23 – Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42, comma 3, del D.lgs 507/1993, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti categorie:
 - 1^a categoria: Via Roma e Piazza San Valentino
 - 2^a categoria: resto del centro abitato di Osilo, frazione San Lorenzo e frazione Santa Vittoria
3. La tassa viene stabilita dal Consiglio Comunale in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 18.8.2000, n. 267. Le variazioni competono invece alla Giunta comunale.

Art. 24 – Criteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 25 – Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazioni di riferimento

1. Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art. 42, commi 4 e 5, del D.lgs 507/1993, agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscano un perimetro.
2. Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.
3. Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulla pubblica area o su quella soggetta a servitù pubbliche.
4. *Chioschi, edicole, casotti ed altri infissi al suolo e misurazione.* La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

5. *Serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo.* La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati al suolo.

6. *Conduttore, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas, energia.* Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è determinata forfettariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze moltiplicato per € 1,50, con minimo di € 500,00.

7. L'importo dei canoni, come sopra determinati, è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

8. Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche. Nell'esecuzione di detti lavori, qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Art. 26 – Tariffe

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione di Giunta ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'art. 23.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 23, in rapporto alla durata delle occupazioni.

4. Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.lgs 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stabilite, per tutte le categorie, le seguenti durate di occupazione e le relative graduazioni rispetto alla tariffa giornaliera:

- Occupazione sino a 12 ore: tariffa intera;
- Occupazione oltre le 12 ore: misura di tariffa complessivamente applicabile: riduzione del 30% della tariffa giornaliera.

5. Qualora la durata dell'occupazione non sia inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

6. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal D.lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 27 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. A mente dell'art. 40 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, la Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

2. Tale determinazione deve avere come riferimento il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e in relazione al fabbisogno del medesimo ed in correlazione con le altre imposizioni tributarie, ed in genere alle altre entrate comunali; dare giustificazione e dare dimostrazione delle opportunità delle variazioni sia sotto il profilo del fabbisogno, ovvero sotto il profilo redistributivo ove si tratti di aggiustamenti di tariffa fra le varie categorie.

Art. 28 – Riduzioni

1. Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee sono ridotte:
OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) al 40 % per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- a) al 20% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg.;
- b) al 40% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo;
- c) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- d) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- e) al 50% per le occupazioni di materiale connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in generale;
- f) al 30% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune;
- g) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;
- h) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente;
- i) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.lgs 15.11.1993 n. 507. In particolare, sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) commercio ambulante itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 6 ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

2. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) occupazioni temporanee e permanenti con tende o simili fisse o retrattili;
- b) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche;
- c) le occupazioni con passi carrabili.

3. Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

Art. 30 – Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio

della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio. La tassa dovuta per le occupazioni realizzate con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è versata in un'unica soluzione nel conto corrente postale intestato a questo Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune.

Art. 31 – Riscossioni in abbonamento

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia effettuato:
 - se di importo inferiore o pari a € 258,23 anticipatamente;
 - se di importo superiore a € 258,23 anticipatamente o nei termini previsti dall'art.40 comma 5 bis del D.lgs 507/93;
- il soggetto sottoscriva la convenzione - quietanza emessa dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della prima rata di essa per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata e permane l'obbligazione al pagamento delle rate successive se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione, anche per fatto non imputabile al contribuente.

2. Per le occupazioni in area mercatale non si prevede la ripetizione della tassa in convenzione nei casi di subingresso a parenti entro il 2° grado ed al coniuge purché dimostrino di far parte dello stesso nucleo familiare.

3. A tale effetto il mese si considera sempre di trenta giorni.

Art.32 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento e il rimborso della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art.1 commi 161, 164 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e successive modificazioni.

2. Gli interessi sono applicati in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

3. La riscossione coattiva, per il recupero delle somme non pagate dai destinatari di provvedimenti di accertamento emessi nei termini di cui al comma 1, avviene secondo le modalità previste dall'art. 68 del DPR 43 del 28.1.1981, in un'unica soluzione.

4. Si applica l'art. 2757 del codice civile.

Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Oltre alle soprattasse ed interessi previsti dall'art. 53 del D.lgs 507/1993, vengono stabilite le seguenti:

- per le violazioni dell'art. 15, primo comma, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 51,65 e massima di € 256,23;
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di €15,00 e massima di € 150,00.

CAPO III

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E NORME FINALI

Art. 34 – Principi generali

1. In conformità all'art. 52 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a privati;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art. 22, comma 3, lett. c), legge 8.6.1990, n. 142.

2. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c), la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario, si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

4. In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi, gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.lgs 15.11.1993 n. 507.

Art. 35 – Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

1. In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata, oltreché dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art. 34 del presente Regolamento, di tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

Art. 36 – Controlli

1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della T.O.S.A.P., l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

2. A tale proposito, trimestralmente il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Comunale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 37 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 15.11.1993 n. 507, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento, ove non attribuito espressamente ad altro organo istituzionale.
2. Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

Art. 38 – Classe di appartenenza del Comune

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il Comune appartiene alla classe V.

Art. 39 – Norme finali

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato ogni precedente regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico; sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente Regolamento.